

Comune di CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013 E DI BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015

Comune di CAPO DI PONTE

Verbale n. 4 del 19/06/2013

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Revisore dei Conti

premesse che ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2013, unitamente agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visti i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

approva l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 del Comune di Capo di Ponte che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore

Alcorno



Stampa circolare dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, con il numero 891. La stampante contiene il testo: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA - N. 891 RICCARDO CRETELLI".

VERIFICHE PRELIMINARI

Il Revisore economico-finanziario del Comune di Capo di Ponte ricevuto con apposita comunicazione formale, in data 14 giugno 2013:

- lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
 - lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
 - la Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale;
- nonché i seguenti altri allegati obbligatori di cui all'art. 172 del Dlgs. n. 267/00:
- le risultanze dei Rendiconti o dei Conti consolidati relativi all'esercizio 2011 delle Unioni di Comuni, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, cui il Comune partecipa;
 - lo Schema di deliberazione sulla quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza e ad attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà e in diritto di superficie e di determinazione del relativo prezzo di cessione;
 - il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, e successive modificazioni;
 - il Programma triennale e del fabbisogno di personale (art. 91 del Dlgs. n. 267/00, art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01 e art. 19, comma 8, della Legge n. 448/01);
 - lo Schema di deliberazione per la determinazione, per l'esercizio 2013, di variazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
 - la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

acquisiti altresì

- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;
- il Prospetto contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 107, della Legge 220/10);
- il Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 (per gli Enti non "~~pattizi~~" dal comma 562) e dall'art. 76 del DL. n. 112/08;
- l'elenco delle entrate e delle spese aventi carattere di eccezionalità;
- il "~~Piano delle alienazioni e delle valorizzazione~~" (art. 58, Dl. n. 112/08), come modificato dall'art. 27, comma 1, Dl. n. 201/12;
- gli atti di programmazione per l'alienazione di aree e fabbricati;
- il Prospetto analitico dei mutui passivi con le quote capitali e gli interessi;
- l'Inventario dei beni mobili dell'Ente, aggiornato al 31/12/2012
- l'Inventario dei beni immobili dell'Ente, aggiornato al 31/12/2012;

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;

3

- il Principio contabile n. 1, concernente la "*Programmazione e previsione nel sistema di bilancio*", approvato il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 154 del Tuel;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 102/09 ("*Provvedimenti anticrisi*");
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 ("*Collegato sviluppo alla Manovra economica*");
- il Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ("*Decreto Brunetta*"), pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009, attuativo della Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("*Legge di contabilità e finanza pubblica*"), pubblicata sulla G.U. n. 303, Supplemento Ordinario n. 245;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ("*Finanziaria*"), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009;
- il Dl. 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto "*Milleproroghe*"), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, e pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010;
- il Dl. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 marzo 2010 n. 42 e pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010.
- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 ("*Federalismo demaniale*"), pubblicato sulla G.U. 11 giugno 2010, n. 134,
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174 ("*Manovra correttiva 2011-*");
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("*Antimafia*"), pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010;
- la Legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 - Supplemento Ordinario n. 243;
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 ("*Legge di stabilità-Finanziaria*"), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010;
- il Dl. 29 dicembre 2010, n. 225 ("*Milleproroghe*"), pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010;
- il Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23 ("*Federalismo Fiscale Municipale*"), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011;
- il Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 ("*Autonomia tributaria di regioni e province - costi e fabbisogni standard*"), pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011;
- il Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88 ("*Perequazione e rimozione squilibri*"), pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2011;
- il Dl. 6 luglio 2011, n. 98, ("*Manovra di stabilizzazione finanziaria*"), pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla G.U. n.164 del 16 luglio 2011;
- il Dl. 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011;
- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*"), pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011;
- il Dl. 13 agosto 2011, n. 138, "*Manovra di stabilizzazione finanziaria bis*", pubblicato sulla G.U. 188 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16 settembre 2011;
- il Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149 ("*Mecanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni*"), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 2011);
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ("*Legge di stabilità*"), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011;
- il Dl. 6 dicembre 2011, n. 201 ("*Decreto Salva Italia*"), pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011;
- il Dl. 29 dicembre 2011, n. 216 ("*Decreto Milleproroghe*"), pubblicato sulla G.U. n. convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012.
- il Dl. 24 gennaio 2012, n. 1 ("*Decreto Liberalizzazioni*"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 71 del 4 marzo 2012.
- il Dl. 9 febbraio 2012, n. 5 ("*Decreto Semplificazioni*"), convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 6 aprile 2012.

- il Dl. 2 marzo 2012, n. 16 ("*Decreto Semplificazione fiscale*"), convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012.
- il Dl. 7 maggio 2012, n. 52 ("*Spending Review1*"), convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, pubblicata sulla G.U. n.156 del 6 luglio 2012.
- il Dl. 22 giugno 2012, n. 83 ("*Decreto Crescita*"), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell' 11 agosto 2012.
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 ("*Riforma del Mercato del Lavoro*"), pubblicata sulla G.U. n. 153, del 3 luglio 2012.
- il Dl. 6 luglio 2012, n. 95 ("*Spending Review*"), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.
- il Dl. 10 ottobre 2012, n. 174 ("*Decreto Enti Locali*");
- il Dl. 18 ottobre 2012, n. 179 ("*Decreto Crescita*");
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, contenente le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella Pubblica Amministrazione*";

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti Locali di cui al Decreto emanato in data 24 giugno 2002 dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002);
- che sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stati riportati i codici gestionali di cui al Decreto Mef 18 febbraio 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 57 del 10 marzo 2005) di introduzione del Siope ("*Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici*", di cui all' art. 28, della Legge n. 289/02, "Finanziaria), come sostituito dal Decreto Mef 14 novembre 2006, n. 135553;

attesta

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

Oltre ai dati del Bilancio di previsione 2013, nelle pagine che seguono vengono evidenziati anche dati e tabelle contenenti informazioni di annualità precedenti, propedeutici ad una migliore valutazione della situazione complessiva dell'Ente e in linea con quanto peraltro richiesto all'Organo di Revisione dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, attraverso gli appositi Questionari.

DATI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE

Entrata

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposta municipale propria	0,00	0,00	285.528,61	401.064,00
Imposta com. sulla pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale Irpef	75.856,00	80.000,00	80.000,00	205.000,00
TARSU	246.018,00	265.222,56	254.450,07	288.192,00
I.C.I.	223.665,01	226.328,00	182,62	0,00
I.C.I. accertamenti anni pregressi	9.016,95	7.600,00	85.213,84	119.000,00
Addiz. sul consumo di energia elettrica	23.322,07	23.913,19	743,26	0,00
Compartecipazione Irpef	71.579,07	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione IVA dello Stato	0,00	162.719,15	0,00	0,00
Fondo riequilibrio	0,00	496.238,35	586.101,37	0,00
Trasferimenti 5 per mille gettito Irpef	0,00	172,93	363,95	0,00
Addizionali ex E.C.A. su Tarsu	25.800,00	28.600,00	25.017,18	26.956,00
Fondo di Solidarietà Comunale	0,00	0,00	0,00	447.240,00
Totale Titolo I	675.257,10	1.290.794,18	1.317.600,90	1.487.452,00
TRASFERIMENTI				
Trasferimenti dallo Stato	653.716,45	41.023,75	45.676,74	46.296,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	22.000,00	15.587,00	0,00	747,00
Altri trasferimenti	9.278,00	15.464,00	20.900,00	15.500,00
Totale Titolo II	684.994,45	72.074,75	66.576,74	62.543,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Diritti di segreteria	12.101,43	9.237,76	10.442,87	12.300,00
Proventi contravvenzionali	2.922,23	2.649,95	3.532,00	0,00
Entrate da servizi scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da attività culturali	6.840,00	7.300,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sportivi	3.537,10	1.380,00	1.630,00	1.630,00
Entrate da servizio idrico	42.589,00	41.158,00	41.094,00	40.990,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sociali	6.720,50	10.796,17	10.663,41	13.800,00
Entrate da servizi cimiteriali	16.643,64	10.020,00	10.320,00	10.000,00
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi da serv. pubblici	286,00	466,00	3.700,50	400,00
Proventi da beni dell'Ente	134.770,27	121.367,33	123.927,49	115.150,00
Proventi sfrutt. marchi Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	7.135,57	12.745,11	30.550,55	3.000,00
Utili da aziende e società	9.979,99	0,00	0,00	4.158,00
Altri proventi	67.832,91	109.749,79	139.313,59	176.259,00
Proventi dell'illuminazione votiva	2.971,54	3.028,58	3.053,82	3.050,00
Proventi del servizio trasporto scolastico	11.260,00	12.487,00	12.600,00	12.000,00
Totale Titolo III	325.590,18	342.385,69	390.828,23	392.737,00
Totale entrate correnti	1.685.841,73	1.705.254,62	1.775.005,87	1.942.732,00

Spesa

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
SPESE CORRENTI				
Personale	265.085,05	278.474,14	273.749,70	295.609,00
Acquisto beni di consumo	52.497,96	51.556,15	56.499,24	55.864,00
Prestazioni di servizi	806.061,26	779.129,52	795.659,55	816.910,00
Utilizzo di beni di terzi	6.268,55	8.717,65	29.131,60	51.828,00
Trasferimenti	293.318,19	281.716,01	289.326,11	397.365,00
Interessi passivi	122.577,07	136.326,08	141.422,37	135.115,00
Imposte e tasse	23.705,09	25.972,33	25.795,57	25.441,00
Oneri straordinari	448,00	508,00	508,00	508,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Totale Titolo I	1.569.961,17	1.562.399,88	1.612.092,14	1.786.540,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI				
Rimborso capitale mutui	118.099,59	123.176,97	140.248,54	156.192,00
Rimborso capitale BOC	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticip.ne di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo III	118.099,59	123.176,97	140.248,54	156.192,00
Totale Titolo I e III PARTE SPESA	1.688.060,76	1.685.576,85	1.752.340,68	1.942.732,00

PARTE IN CONTO CAPITALE

Entrata

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
Alienazione di beni patrimoniali	24.417,80	76.363,58	15.730,68	25.300,00
Trasferimenti dallo Stato	22.908,93	10.314,34	10.314,34	500.000,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	236.361,26	151.255,79	0,00	104.720,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	134.916,67	870,28	81.416,57	0,00
Trasferimenti da altri soggetti	74.514,90	8.600,00	24.847,48	111.960,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi delle concessioni edilizie	0,00	40.924,72	50.270,33	0,00
Proventi monetizzazione aree standard	0,00	8.530,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	493.119,56	296.858,71	182.579,40	741.980,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	426.314,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	408.346,51	175.821,86	0,00	0,00
Emissione di Boc	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo V	408.346,51	175.821,86	0,00	426.314,00
Totale entrate in conto capitale	901.466,07	472.680,57	182.579,40	1.168.294,00

Spesa

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisizione di beni immobili	841.040,08	322.725,46	96.779,01	778.460,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	15.328,67	65.577,85	726,00	8.000,00
Incarichi professionali esterni	2.150,00	7.530,00	7.062,00	0,00
Trasferimenti di capitale	33.963,96	85.687,63	100.581,04	10.800,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo II	892.482,71	481.520,94	205.148,05	797.260,00

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario

L'Organo di revisione attesta

- di non aver rilevato le seguenti gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2012 e 2013:

**Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi c/terzi
del Bilancio di previsione 2013 (art. 162, comma 5, e art. 168, comma 2, del Tuel)**

Entrate			Spese		
voce	Euro	%	voce	Euro	%
Titolo I: Entrate tributarie	1.487.452,00	42,72	Titolo I: Spese correnti	1.786.540,00	59,83
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici	62.543,00	1,80	-----		
Titolo III: Entrate extratributarie	392.737,00	11,28	-----		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	741.980,00	21,31	Titolo II: Spese in conto capitale	797.260,00	26,70
Titolo V: Entrate derivanti da accensione di prestiti	426.314,00	12,24	Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	156.192,00	5,23
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	246.000,00	7,07	Titolo IV: Spese per servizi per conto terzi	246.000,00	8,24
Totale	3.357.026,00	96,42	Totale	2.985.992,00	100,00
Avanzo di amministrazione 2012	124.740,74	3,58	Disavanzo di amministrazione 2012	0,00	0,00
Totale complessivo delle entrate	3.481.766,74	100,00	Totale complessivo delle spese	2.985.992,00	100,00

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta quindi:

- che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese e quindi il bilancio è complessivamente in pareggio finanziario;
- che il totale del Titolo VI delle entrate eguaglia il Titolo IV della spesa e quindi si ha equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi.

**Verifica dell'equilibrio finanziario della parte corrente del Bilancio di previsione
(art. 162, comma 6, del Tuel)**

Descrizione	Preventivo Assestato 2012	Rendiconto 2012	Preventivo 2013
Entrate: Titolo I	1.317.600,90	1.317.156,12	1.487.452,00
Entrate: Titolo II	66.576,74	66.577,00	62.543,00
Entrate: Titolo III	390.828,23	387.885,15	392.737,00
TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A)	1.775.005,87	1.771.618,27	1.942.732,00
Spese: Titolo I (escluso interessi passivi) (B)	1.470.669,77	1.545.497,05	1.651.425,00
DIFFERENZA (C=A-B)	304.336,10	226.121,22	291.307,00
Interessi passivi (D)	141.422,37	141.685,00	135.115,00
DIFFERENZA (E=D-C)	162.913,73	84.436,22	156.192,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			
Rimborso prestiti (parte del TIT. III) (F)	140.248,54	140.585,00	156.192,00
SALDO SITUAZIONE CORRENTE (E-F)	22.665,19	-56.148,78	0,00

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- che le entrate correnti finanziano interamente le spese correnti di gestione esclusi gli interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti finanziano la spesa per interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti finanziano la spesa per il rimborso di quote capitale di mutui ed altri prestiti obbligazionari;

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare eventuali entrate o spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo che possono influenzare i risultati dell'esercizio 2013:

Entrate	
Tipologia	Importo previsto
Contributo per rilascio permesso di costruire	111.960,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	119.000,00
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni al Codice della strada	
Plusvalenze da alienazione	
Totale	230.960,00

Spese	
Tipologia	Importo previsto
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Totale	

**Verifica dell'equilibrio finanziario della parte in conto capitale
del Bilancio di previsione 2013 (art. 162, comma 6, del Tuel)**

Descrizione	Preventivo Assestato 2012	Rendiconto 2012	Preventivo 2013
Entrate: Titolo IV	942.357,44	182.579,40	741.980,00
Entrate: Titolo V (categ. 2, 3 e 4)	0,00	0,00	0,00
Totale (Titoli IV e V) (A)	942.357,44	182.579,40	741.980,00
Spese: Titolo II (B)	964.925,43	205.148,05	797.260,00
SALDO SITUAZIONE C/CAPITALE (A-B)	-22.567,99	-22.568,65	-55.280,00
Copertura o utilizzo saldo:			
1) Avanzo di amministrazione			55.280,00

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- che la differenza negativa finale di Euro 55.280,00 risultante dal predetto prospetto (disavanzo della parte in conto capitale del bilancio) è stata finanziata con l'avanzo di amministrazione.

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

Entrate correnti (Titolo I, II e III) del Rendiconto 2011	1.705.254,62
Interessi passivi su mutui precedentemente contratti e su garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Dlgs. n. 267/00, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.....	135.009,13
Interessi passivi su prestiti obbligazionari emessi in precedenza	
Interessi passivi sui mutui e sui prestiti obbligazionari che si prevede di attivare nell'esercizio 2013.....	
Totale complessivo interessi passivi	135.009,13
Incidenza percentuale del totale complessivo degli interessi passivi sul totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2011.....	7,92%

- che l'Ente, pertanto supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, della Legge n. 183/11 (Legge di stabilità) ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12;
- che l'Ente supera, ai sensi dell'art. 204, comma 1, del Tuel, il 6% di indebitamento e, pertanto, per l'anno 2012, non potrà aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre 2011 (art. 204, comma 1, del Tuel)
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2011-2012 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2009-2010, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2013-2015, risultano essere le seguenti:

2011	2012	2013	2014	2015
6,23%	8,40%	7,92	7,22	6,20%

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V, ctg. 2-4)

Anno	2011	2012	2013	2014	2015
Residuo debito	3.157.159,22	3.209.804,11	3.069.555,57	2.913.363,57	2.751.213,57
Nuovi prestiti	175.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	123.176,97	140.248,54	156.192,00	162.150,00	186.305,00
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	3.209.804,11	3.069.555,57	2.913.363,57	2.751.213,57	2.564.908,57

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 3, Legge n. 183/11);
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2011	2012	2013	2014	2015
Oneri finanziari	136.326,08	141.422,37	135.115,00	128.341,00	121.435,00
Quota capitale	123.176,97	140.248,54	156.192,00	162.150,00	186.305,00
Totale fine anno	259.503,05	281.670,91	291.307,00	290.491,00	307.740,00

- che l'Ente ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 426.314,00, importo minore del limite previsto dall'art. 222 del Tuel, di Euro 426.314,00; l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro 0,00 e l'entità delle entrate a specifica destinazione che si presume di utilizzare in termini di cassa, ai sensi dell'art. 195 del Tuel è di Euro 0,00.

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2013 non sono previste somme iscritte al Titolo V dell'entrata, Categorie 3 e 4, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari.

PATTO DI STABILITÀ VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2013

L'Organo di revisione sottolinea che la "*Legge di stabilità 2012*" (artt. 30, 31 e 32, Legge 12 novembre 2011, n. 183), contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Rispetto agli anni precedenti, l'Organo di revisione evidenzia le seguenti modifiche:

- applicazione, a decorrere dal 2013, delle disposizioni in materia di Patto di stabilità anche ai Comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti;
- le classi di virtuosità delle Province e dei Comuni passano da 4 a 2 e sono modificati i criteri di calcolo;
- esclusione dal Patto, per gli anni 2013 e 2014, oltre che alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, alle risorse europee ed alle spese per i Censimenti, è estesa anche alle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mef;
- esclusione delle spese derivanti dall'attuazione del "*Federalismo demaniale*", nella misura dei corrispondenti importi in precedenza sostenuti dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti;
- introduzione, in tema di certificazione, di un termine perentorio (il 15 maggio dell'anno successivo) oltre il quale gli Enti non possono procedere alla rettifica dei dati già inoltrati;
- i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che a partire dal 2013, saranno assoggettati al Patto di stabilità, qualora optino per l'Unione di cui al previgente art. 16, del Dl. n. 138/11, saranno assoggettati al Patto solo a decorrere dal 2014 (art. 19, commi 1 e 2), del Dl. n. 95/12).

Le norme recate dall'art. 31 confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli Enti Locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).

Importante innovazione è stata dettata dall'art. 4, del DL n. 138/11, secondo cui anche le Società "in-house", affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, siano assoggettate al Patto di stabilità interno, secondo modalità da definirsi in sede di attuazione dell'art. 18, comma 2-bis, del DL 112/08; l'osservanza di quanto sopra è posta sotto la vigilanza degli Enti Locali di riferimento.

I commi da 432 a 438 della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12 ("Legge di stabilità 2013") innovano le disposizioni dell'art. 31 della Legge n. 183/11 ("Legge di stabilità 2012"), recante le modalità di calcolo del saldo obiettivo.

In base alla normativa previgente, esso veniva determinato, per ciascun Ente, applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo, determinate percentuali, fissate, per ciascuna tipologia di Ente, per l'anno 2012 e per l'anno 2013 e successivi.

Con le novità apportate dal comma in esame:

- viene aggiornata la base di calcolo del saldo obiettivo per gli anni 2013-2016, precisando che, per tali anni, esso sia rapportato alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 (anziché alla quella sostenuta nel periodo 2006-2008, che resta invece valida solo per il Patto di stabilità 2012);
- conseguentemente, si modificano le percentuali da applicare alla media della spesa corrente per il calcolo dei saldi obiettivo degli anni 2013-2016, per ciascuna tipologia di Ente, così da garantire l'invarianza del concorso degli Enti Locali alla manovra di finanza pubblica. Queste le nuove percentuali per ciascuna tipologia di Ente:

	2012	2013-2016
Province	16,5%	18,8%
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	15,6%	14,8%
Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti	-	12,0% nel 2013 14,8% nel 2014-2016

- rammenta che la competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
- rammenta inoltre che gli obiettivi annuali degli Enti Locali sono ridotti di una misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 7 del D.lgs. n. 149/11, operata a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" per gli Enti inadempienti al Patto di stabilità interno, ed a valere sui trasferimenti erariali per gli Enti delle Regioni Sardegna e Sicilia;
- evidenzia che, dal saldo finanziario di competenza mista, devono essere escluse:
 - le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'Ente Locale con oneri a proprio carico. A tal fine, gli Enti interessati sono tenuti a presentare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale;
 - gli interventi realizzati direttamente dagli Enti Locali in relazione allo svolgimento dei "Grandi eventi" rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile;
 - le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Ue e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni, sebbene l'esimente non opera per le

spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Ue riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, la somma corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

- le risorse trasferite dall'Istat e le relative spese nei limiti delle stesse risorse trasferite per la realizzazione del Censimento generale della Popolazione previsto dall'art. 50, comma 2, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, e del 6° Censimento dell'Agricoltura previsto dal comma 6, lett. a), dello stesso art. 50;
 - per i Comuni dissestati della Provincia de L'Aquila, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di Euro annui; con Dm. Interno, di concerto con il Mef da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun Ente Locale;
 - le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs. n. 85/10, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con Dpcm., su proposta del Mef, di cui al comma 3 dell'art. 9 del Dlgs. n. 85/10;
 - nel 2013 e 2014, le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti definiti con Decreto ministeriale finanziate da una quota del "Fondo infrastrutture" pari a 250 milioni di Euro, riconosciuta agli Enti Locali in misura non superiore alla somma ricavata dalle dismissioni di partecipazioni azionarie in Società esercenti "servizi pubblici locali di rilevanza economica" diverse dal "Servizio idrico" che gli stessi enti effettueranno nel 2012 e nel 2013, come previsto dall'art. 5, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/11.
- sottolinea che gli Enti nel corso del 2013 dovranno tener conto anche delle variazioni disposte da apposite Deliberazioni regionali in relazione alle diversità di situazioni finanziarie esistenti ("Patto regionalizzato"), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 138, della Legge n. 220/10 ("Legge di stabilità 2011"), dei commi 124 e 125 della Legge n. 228/12 ("Legge di stabilità 2013"), nonché del comma 437, sempre della "Legge di stabilità 2013") in materia di "Patto di stabilità interno orizzontale nazionale",

Con il comma 429 della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12 ("Legge di stabilità 2013") sono state integrate le disposizioni dell'art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, prevedendo la riduzione, nell'anno 2013, del contributo alla manovra di finanza pubblica in favore degli Enti territoriali che partecipano alla "sperimentazione" dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili di cui al Dlgs. n. 118/11; l'applicazione di tale riduzione sarà stabilita sulla base di specifico Dm. Mef, sentita la Conferenza unificata.

L'Organo di revisione evidenzia altresì che gli adempimenti di competenza dell'Organo di revisione concernenti la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità (e dei quali il sottoscritto risponde personalmente), riguardano, *in primis*, il momento di approvazione del Bilancio di previsione, in base al quale le previsioni di entrata e di uscita della competenza, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo.

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono formulati, come evidenziato nel prospetto redatto dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente ed allegato al Bilancio di previsione.

Oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi dei saldi finanziari, 2 ulteriori casi costituiscono inadempimento al Patto di stabilità interno:

- la mancata trasmissione della certificazione sulla verifica del rispetto del Patto entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo;

Il comma 445 della Legge n. 220/10 (*"Legge di stabilità 2011"*), prevede che l'applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, quale sanzione per la presentazione tardiva della certificazione, opera soltanto nel caso in cui la certificazione tardiva, ma attestante il rispetto del Patto, sia trasmessa entro 60 giorni dalla approvazione del conto consuntivo.

Il successivo comma 446 prevede che, qualora l'Ente Locale registri un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno rispetto a quanto già certificato, esso è tenuto comunque, anche decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.

- la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatici del Patto; e fa presente che il comma 439, della Legge n. 220/10 (*"Legge di stabilità 2011"*), ridefinisce le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli Enti Locali che non hanno rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità e prevede per gli Enti inadempienti al Patto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'assoggettamento ad una riduzione del *"Fondo sperimentale di riequilibrio"* o del *"Fondo perequativo"* in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli Enti Locali della Sicilia e della Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Se i predetti fondi sono incipienti, gli Enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega, di cui all'art. 17, lett. e), della Legge n. 42/09, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con Istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione dalla quale risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'Istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;
- d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;
- e) l'obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'art. 82 del Tuel, apportando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Sono alleggerite le sanzioni per gli Enti Locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di Società partecipate nell'anno 2012, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, e che tuttavia non hanno raggiunto l'obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione nell'anno 2012. Per tali Enti, in via straordinaria per il 2013, la sanzione per il mancato rispetto del Patto disposta dall'art. 7, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 149/11 (riduzione delle risorse del *"Fondo sperimentale di riequilibrio"* in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato), viene ridefinita introducendo un limite massimo alla riduzione, nella misura del 5% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli Enti Locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al Responsabile del "Servizio Economico-finanziario", una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'Ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del Patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'Ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. Occorre ricordare che gli effetti finanziari delle sanzioni, in tema di spesa corrente e di spesa di personale, non concorrono al perseguimento degli obiettivi di Patto dell'anno successivo.

Gli Enti Locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del Patto di stabilità interno.

Inoltre, l'Organo di revisione attesta che non sono previsti nel 2013 pagamenti e/o realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un organismo partecipato direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell'Ente approvato.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese.

Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell'Ente Locale in attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Dlgs. n. 231/02:

- 1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, delle "opportune misure organizzative" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- 2) l'obbligo di "accertamento preventivo", a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- 3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle "opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti progressi", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- 4) lo svolgimento dell'attività di "analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185/08", con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie (adempimento questo da cui sono escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), i cui risultati saranno illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato art. 9, e per gli Enti Locali allegati alle relazioni previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05 (questionari del "controllo collaborativo" compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti da parte dell'Organo di revisione).

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente che nel corso del 2012 *sono state* adottate:

- le "*opportune misure organizzative*" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- lo "*accertamento preventivo*", a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- le "*opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- l'attività di "*analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185/08*".

L'art. 12, del Dl. n. 201/11, nell'ambito della normativa antiriciclaggio, vieta, a partire dal 1° gennaio 2012, l'utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore per pagamenti superiori ai 1.000 Euro.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto altresì che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste delle entrate correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente e considerate le profonde innovazioni introdotte nel 2012, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

L'Organo di revisione riscontra che, per ciascun tributo o tariffa, i seguenti dati:

Imposta/tariffa	Accertamenti 2012	Incassi 2012 competenza	Incassi 2012 residui	Previsioni 2013	R *	A *	EA *	RF *
Tares/Tarsu	254.450,07	362,07	28.751,47	288.192,00				
Tosap/Cosap	14.778,68	10.758,18	3.922,50	14.500,00				
Imposta sulla pubblicità /Canone sugli impianti pubblicitari								
Diritto per pubbliche affissioni								
Imposta di scopo								
Imposta di soggiorno								
Imu	285.528,61	280.500,89		401.064,00		x		
Addizionale comunale all'Irpef	80.000,00	28.749,86	60.401,90	205.000,00		x		

*Indicare se per ciascuna entrata sono intervenute o previste: R=riduzioni, A=aumenti, EA=eliminazione agevolazioni, RF=riduzioni facoltative.

Imposta municipale propria - Imu

L'Organo di revisione ricorda:

- che l'art. 13 del Dl. n. 201/11 anticipa in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria;

In proposito, si segnala che:

- la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile, da calcolarsi applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;
- 60 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;
- 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.

- per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120;

- l'aliquota di base è dello 0,76% sulla rendita catastale, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con Deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;

- per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino allo 0,2%, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è disposta un'aliquota ridotta dello 0,2%, con la possibilità per i Comuni di diminuirla ulteriormente fino a 0,1 punti percentuali;

- i Comuni possono ridurre l'aliquota base (0,76%) fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires o locati;
- dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 Euro (aumentata per gli anni 2012 e 2013 di ulteriori Euro 50 per ciascun figlio residente di età non superiore ad anni 26) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono stabilire che l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'Imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ed in tal caso, il Comune che ha adottato detta Deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Dlgs. n. 504/92 ("Riduzioni e detrazioni Ici");
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis del Dlgs. citato (casi di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) ed i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/96 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
- è riservata a favore dello Stato una quota dell'Imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base al netto delle detrazioni, le cui modalità di versamento saranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- che con la Circolare 18 maggio 2012, n. 3/Df, il Mef ha fornito ampi chiarimenti e note esemplificative in merito all'applicazione dell'Imposta;
- che l'esenzione dell'applicazione dell'Imposta agli Enti non commerciali è applicabile solo per gli immobili adibiti a specifiche attività e solo nel caso in cui queste vengano svolte con modalità non commerciali (art. 91-bis del Dl. n. 1/12);
- che i termini per l'approvazione del primo Regolamento Imu sono scaduti in data 31 ottobre 2012, termine ultimo entro il quale dovevano essere stabilite le aliquote e le detrazioni da applicarsi per l'esercizio 2012;

In merito all'Imu, l'Organo di revisione ha verificato:

- che la previsione complessiva del gettito Imu 2013, iscritta in bilancio, è quantificata come segue:

Tipologia	Previsioni 2012	Rendiconto 2012	Previsioni 2013
Imu abitazione principale e pertinenze (aliquota base)	26.339,68	24.426,36	24.426,36
Imu abitazione principale e pertinenze (variazione aliquota)			
Imu altri immobili (aliquota base)			467.129,32
Imu altri (variazione aliquota)	375.738,32	467.267,91	106.211,00
Totale Imu	402.078,00	491.694,27	597.766,68
- Quota di competenza dello Stato		206.165,66	196.702,68
Totale Imu di competenza dell'Ente		285.528,61	401.064,00

e constata che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2013 risulta superiore a quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente.

Tenuto conto dei predetti dati, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione :

- ricordato che l'art. 1, commi 10 e 11, del Dl. n. 138/11, dispone l'anticipazione dal 2013 al 2012 della possibilità di incrementare l'aliquota dell'Addizionale;
- ricordato che con la sostituzione del comma 3, dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98, disposta dal comma 142 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione (commi 3 e 3-bis dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono dal 2013 stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni pregressi l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Aliquota 0,30%	Aliquota 0,30%	Aliquota 0,30%	Aliquota 0,30 %
<i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	<i>(ultimo aggiornamento comunicato dal Ministero)</i>	<i>(prev. assestata definitiva rival. in base degli acconti pervenuti)</i>	<i>(previsione assestata)</i>

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Tares [Tarsu/Tia]

L'Organo di revisione ricorda:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è prevista l'istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni stessi;
- che conseguentemente, a partire dalla suddetta data, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria;
- che la disciplina dell'applicazione del Tributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale, con il quale occorre disciplinare:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- che il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo e che il Tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tares è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie
- che la Tares dovrà pagarsi per anno solare sulla superficie dell'immobile calcolata all'80% e sulla base delle attività svolte; per le unità immobiliari a destinazione "*speciale*" (capannoni industriali, Categorie catastali D ed E) la superficie da calcolare è quella calpestabile;
- che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- che i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa dovrebbero essere stabiliti con Regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012 (non essendo stato emanato entro detto termine, si applica il Dpr. n. 158/99);
- che alla tariffa sopra commentata si applica una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato;
- che il Comune, con Regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo
- che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- che, nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ed il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;
- che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tares;
- che la Tares è versata esclusivamente al comune; il versamento per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno).

In merito alla Tares, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tares 2013, iscritta in bilancio, è quantificata nel piano finanziario, costituito dai costi di seguito dettagliati: costo per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti indifferenziati, differenziati e ingombranti, gestione isola ecologica e noleggi container svolto da Valle Camonica Servizi spa, costi per spezzamento e lavaggio strade, costi raccolta rifiuti (sacchi), gestione e smaltimento rifiuti cimiteriali, quota parte energia elettrica per il centro di raccolta sovracomunale rimborsata al comune di Ono San Pietro, costo del personale del comune, interessi per prestito quota parte costo realizzazione centro raccolta sovracomunale, ammortamento tecnico centro raccolta, dedotto il contributo Miur per i rifiuti prodotti dalle scuole.
- considerato la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso dell'anno 2013, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai primi versamenti che saranno effettuati nel 2013;

e, tenuto conto delle suddette indicazioni, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Previsione	-----	-----	-----	119.000,00
Accertamento	9.016,95	7.600,00	85.213,84	-----
Riscossione (competenza)	1.623,95	580,00	85.213,84	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2012 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2012	7.020,00
Riscossioni in conto residui - anno 2012	3.317,07
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012	3.702,93

L'Organo di revisione fa presente che l'art. 1, comma 12-bis, del Dl. n. 138/11, vista l'abrogazione espressa dell'art. 1, comma 12-quater, del Dl. n. 138/11, disposta con l'art. 11, comma 10, del Dl. n. 201/11, permette all'Ente, anche per gli anni 2013 e 2014, nell'ambito della partecipazione al recupero dell'evasione erariale, di essere beneficiario di una quota del 100% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo a seguito del suo diretto intervento.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione

L'Organo di revisione preliminarmente ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, il "Fondo sperimentale di riequilibrio" già sostituito dal "Fondo di solidarietà Comunale" è determinato in relazione anche al gettito Imu. L'applicazione dell'Imu a disciplina base, nelle espresse previsioni di legge, dovrà avvenire a parità di risorse disponibili, sia per l'insieme dei Comuni che per ciascun Ente.

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi:
 - in misura pari al fondo sperimentale di riequilibrio 2012 decurtato della riduzione della spending review nella misura definita dalla legge proporzionata alla riduzione già subita nell'anno 2012 e dal presunto maggiore introito derivante dall'entrata del 100% dell'Imu sugli altri fabbricati rispetto al 100% dei fabbricati di categoria D che spettano allo stato in forza dell'aliquota base dello 0,76%.
- che non sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali.

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicabili in termini di decurtazione dai trasferimenti erariali di quote spettanti in caso di inadempienza di specifici obblighi comunicativi in materia di partecipate (commi 587-591 della "Finanziaria 2007"), della sanzione della sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno in cui avviene l'inosservanza nel caso in cui l'Ente Locale non provvedano a comunicare al Mef i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di loro competenza (comma 170 della "Finanziaria 2007") e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 119, Legge n. 220/10);

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

La previsione per l'esercizio 2013 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Previsione	-----	-----	-----	0,00
Accertamento	2.922,93	2.649,95	2.500,00	-----
Riscossione (competenza)	2.621,53	2.532,95	333,63	-----

La parte vincolata del finanziamento (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Impegni 2010	Impegni 2011	Impegni 2012 (previsioni definitive)	Previsione 2013
Spesa Corrente	1.461,47	1.324,98	1.250,00	0,00
Spesa per investimenti	1.324,98	0,00	0,00	0,00

Per l'anno 2013, la destinazione delle entrate non è stata determinata in quanto tali introiti sono in capo all'Unione.

I residui attivi al 1° gennaio 2012 per sanzioni amministrative al Cds hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2012	117,00
Riscossioni in conto residui - anno 2012	117,00
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012	0,00

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto dal Dlgs. n. 285/92 ("*Codice della strada*"), come ulteriormente modificato nel 2010 per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione dalla Legge n. 120/10;
- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "*Codice della Strada*" è *stata* destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.³

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che nel corso dell'anno 2012 non si è provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2013 non si prevede di adeguare i relativi canoni.

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti:

- gli interessi attivi sulle somme rimaste da somministrare su mutui passivi, che alla data di predisposizione delle presente Relazione ammontano complessivamente a Euro 1.500,00;
- le disposizioni in materia di misura degli interessi passivi per ritardato/omesso versamento tributi, di cui al comma 165, della Legge Finanziaria 2007;

Utili/perdite da aziende e società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2013:

- possano produrre utili le seguenti aziende e società partecipate:
 - 1) Valle Camonica Servizi spa

e che il relativo gettito è stato calcolato tenendo conto delle modifiche alle disposizioni in materia di credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai Comuni da società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali, introdotte dall'art. 4, comma 2, del Dlgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (pubblicato sulla G.U. n. 291 del 16 Dicembre 2003) avente per oggetto "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della Legge 7 aprile 2003, n. , come integrate dall'art. 1, comma 52, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si evidenzia che l'Organo di revisione, in relazione alle società partecipate direttamente dall'Ente Locale, deve attenzionare il risultato degli ultimi tre esercizi chiusi.

Con riferimento ai Comuni sotto i 30.000 abitanti, qualora una società partecipata abbia riportato una perdita in almeno uno degli ultimi tre esercizi, non potrà essere applicata la causa esimente che, ai sensi dell'art. 14, comma 32, periodo III, del DL. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, le consentirebbe di rimanere in vita oltre la data del 30 settembre 2013.

Per gli Enti Locali di qualsiasi dimensione demografica, qualora la perdita risultasse per tutti gli ultimi tre esercizi e qualora la società goda di "affidamento" diretto, con riferimento alla società partecipata, troverebbe vigenza l'art. 6, comma 19, del citato DL. n. 78/10; in tal caso all'Ente Locale sarebbe fatto divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di tale società. Sarebbe ammessa soltanto la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di tali perdite risulti inferiore al limite legale o, al più, verrebbero fatti salvi i trasferimenti effettuati o da effettuare in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse, ovvero per la realizzazione di investimenti.

Inoltre occorrerà prestare attenzione ai casi di società partecipate che a causa di perdite d'esercizio riportano un capitale sociale ridotto di oltre un terzo e/o un capitale inferiore al minimo legale prescritto per tale tipologia di società e/o un capitale sociale negativo, onde verificare le modalità e le risorse utilizzate per addivenire ad una loro ricapitalizzazione.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2013:

- *ha tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese, recate dall'art. 1, del Dl. n. 2/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/10;*
- *ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10;*
- *ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10;*
- *ha tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'art. 1, del Dl. n. 95/12.*

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;³*
- *tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il mantenimento della dinamica retributiva e occupazionale come disposto dal comma 557, dell'art. 1, della Legge n. 296/06, e delle indicazioni della Corte dei conti contenute nelle Deliberazione n. 10 del 18 giugno 2012, concernente le "Linee guida" a cui devono attenersi gli Organi di revisione nella predisposizione della Relazione al bilancio di previsione 2012 e della Relazione al rendiconto della gestione 2011 (Questionari), ed anche nella Deliberazione Sezione Autonomie Corte Conti 9 novembre 2009, n. 16;*

spesa impegnata o prevista	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Previsione asestata 2012	Previsioni 2013
Spese personale (int. 1)	265.085,05	273.777,46	292.834,22	295.609,00
Altre spese personale (int. 3)	13.523,19	7.845,45	10.576,20	6.450,00
Irap (int. 7)	0,00	0,00	19.603,10	19.587,00
Altre spese	40.200,33	33.935,17	12.459,88	13.472,00
Totale spese personale (A)	318.808,57	315.558,08	335.473,40	335.118,00
- componenti escluse (B)	43.084,37	36.378,00	32.149,09	31.795,47
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	275.724,20	279.180,08	303.324,31	303.322,53
Totale spesa corrente (C)	1.569.961,17	1.562.399,88	1.612.092,14	1.786.540,00
Incidenza spesa personale su spesa corrente (A/C) (art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08)	20,31	20,20	20,80	18,75

- *l'Ente ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;*
- *l'Ente ha tenuto conto dell'art. 36, del Dlgs. n. 165/01 in materia di lavoro flessibile;*
- *l'Ente ha tenuto conto, in materia di trattamento economico complessivo dei dipendenti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;*

- L'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento di riduzione e riqualificazione della spesa, di quanto prescritto all'art. 16, del Dl. n. 98/11, come convertito con Legge n. 111/11;
- L'Ente ha rispettato quanto disposto dall'art. 76, commi 4 e 7, del Dl. n. 112/98, convertito in Legge n. 133/98 e s.m.i.;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto prescritto all'art. 6, Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. 9, del Dl. n. 78/10, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/11;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 7 a 10, del Dl. n. 78/10;
- tenendo di quanto disposto dall'art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- L'Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alle situazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01;

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale al 31 dicembre	2011 personale in servizio	2012 personale in servizio	2013 Personale in servizio (programmazione)
Direttore generale	0	0	0
Segretario comunale	0	0	0
dirigenti a tempo indeterminato	0	0	0
dirigenti a tempo determinato	0	0	0
personale a tempo indeterminato	7	7	7
personale a tempo determinato	0	0	0
Totale dipendenti (C)	7	7	7
costo medio del personale (A/C)	45.079,73	47.924,77	47.874,00
costo del personale procapite (A/popolazione al 31/12)	125,40	134,13	133,99
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)	20,20%	20,81%	18,76%

Contrattazione integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- è stato costituito il "*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*" per l'anno 2012, con delibera di Giunta n. 77 del 25/07/2012;
- che le risorse del Fondo sono contenute entro le corrispondenti risorse previste nell'anno 2010, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- che la consistenza del fondo sono state ridotte sia in termini assoluti che in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che le risorse del fondo per l'anno 2012 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 23 dicembre 1999 sono legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività.

Spesa per incarichi

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza (art. 3, comma 55, della "Finanziaria 2008", come modificato dall'art. 46 del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08);
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01 e ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto disposto dall'art. 6, commi 3, 4 e 7, del Dl. n. 78/10;
- l'Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. 46 del 12/05/2009, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/07 ("Legge Finanziaria 2008"), come novellato dall'art. 46, comma 3, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni con Legge n. 133/08.
- lo stanziamento di bilancio per l'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza rispetta il limite previsto dall'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i.;

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in materia, disposte:

- dall'art. 5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con modificazioni, con la Legge 1° agosto 2003, n. 212;
 - dall'art. 22, comma 1, della Legge n. 69/09;
 - dell'art. 7, commi 1 e 2, del Dl. n. 52/12, convertito con Legge n. 94/12;
 - dell'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- e posta l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, commi da 157 a 160, della Legge n. 266/05, nonché sulle disposizioni recate dall'art. 2, commi 225, 226 e 227 della Legge n. 191/09 - "Finanziaria 2010",

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10;
- che gli Enti Locali sono tenuti, in subordine a quanto disposto al punto precedente, a fare ricorso alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2013 rispettano i limiti disposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del Dl. n. 78/10, come risultante dalla seguente tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2013
Studi per incarichi professionali	1.000,00	80%	200,00	0,00
Spese per co.co.co	0,00	50%	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	3.538,70	80%	707,74	700,00
Sponsorizzazioni	0,00	-	0,00	0,00
Missioni	191,48	50%	95,74	90,00
Formazione	0,00	50%	0,00	0,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	3.900,59	20%	3.120,00	1.900,00

L'Organo di revisione attesta che sono stati rispettati, nelle previsioni pluriennali, i limiti di spesa imposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del Dl. n. 78/10.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2012:

- non prevede di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria;
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati;

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- non ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1 della Legge n. 68/99;

- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72 e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva*:
 - Acquedotto e altri servizi idrici
 - Impianti sportivi

- in relazione alle predette attività commerciali, non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72 per i servizi svolti in regime di esenzione;

Fondo svalutazione crediti

L'Organo di revisione ricorda che, in merito alla quantificazione del "*Fondo svalutazione crediti*", l'art. 6, comma 17, del Dl. n. 95/12, ha prescritto che, dall'esercizio finanziario 2012, a partire dalla verifica degli equilibri di bilancio per detto anno, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Dlgs. n. 118/11, gli Enti Locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un "*Fondo svalutazione crediti*" non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai Titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'Organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i Responsabili dei Servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione:

- è stato previsto un Fondo svalutazione crediti per Euro 2.500,00.

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che l'importo previsto per il Fondo di riserva è pari al 0,30% del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.

**ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "*Piano delle alienazioni e delle valorizzazione immobiliari*" (art. 58, DL. n. 112/08);
- il "*Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari*" verrà deliberato dal Consiglio in data 27 giugno c.a., nonché che sono state previste entrate come specificato nella seguente tabella:

	Previsione iniziale 2012	Rendiconto 2012 (o dato assestato)	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Alienazioni	96.000,00	15.730,68	5.300,00	35.000,00	30.000,00

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2012	Rendiconto 2012 (o dato assestato)	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Investimenti	96.000,00	15.730,68	5.300,00	35.000,00	30.000,00
Riduzione indebitamento					
Finanziamento disavanzo					
Copertura debiti fuori bilancio					

Contributo per permesso di costruire

La previsione per l'esercizio 2013 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Previsione	-----	-----	-----	111.960,00
Accertamento	74.514,90	40.924,72	50.270,33	-----
Riscossione (competenza)	74.514,90	40.924,72	44.460,52	-----

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7 della Legge n. 166/02;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2012 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di Euro, dotandoli di progetto preliminare;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 - sono state previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale;

ORGANISMI PARTECIPATI E ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI

Organismi partecipati

L'Organo di revisione attesta:

- che l'Ente non ha previsto per il 2013 risorse a favore degli Organismi partecipati;
- che l'Ente non ha posto a base delle proprie previsioni 2013 le informazioni economico-patrimoniali acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli organismi partecipati;
- che l'Ente ha effettuato la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica dell'elenco delle partecipazioni detenute e *ha* pubblicato sul proprio sito internet gli incarichi di amministratore conferiti in società partecipate e i relativi compensi;
- che l'Ente ha rispettato, in materia di composizione degli Organi di governo delle Società partecipate e di riduzione dei relativi compensi, quando disposto dall'art. 6, del DL n. 78/10, e dall'art. 4, del DL n. 95/12;
- che l'Ente ha effettuato la verifica circa le finalità istituzionali delle società partecipate;

- che l'Ente ha tenuto conto, in materia di costituzione di Società partecipate, di quanto disposto dall'art. 14, comma 32, del Dl. n. 78/10, e dell'art. 16, comma 27, del Dl. n. 138/11;

Rammentiamo che, ai sensi dell'art. 4, comma 18, del Dl. n. 138/11, l'Organo di revisione era tenuto, in caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "*in house*" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, alla verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale. A seguito dalla Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, il predetto art. 4 è stato dichiarato incostituzionale.

L'Organo di revisione fa presente che l'Ente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 (rendiconto di gestione), dovrà allegare al rendiconto della gestione una Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione, con evidenziate analiticamente le eventuali discordanze motivate, affinché si proceda senza indugio, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso al momento dell'approvazione del rendiconto, ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In materia di sistema di controllo delle Società partecipate, come innovato dall'art. 3, del Dl. n. 174/12, l'Organo di revisione, ricorda:

- che, ai sensi dell'art. 239 del Tuel, l'Organo di revisione dovrà emanare pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;
- che, ai sensi dell'art. 243, comma 3-bis, il contratto di servizio fra l'Ente Locale e le Società partecipate dovrà contenere, in caso si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale delle stesse Società;
- che la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione deve indicare esplicitamente gli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente;
- che l'art. 49 del Tuel prevede che il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente Locale, compresi quelli relativi agli Organismi partecipati;
- che, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000, abitanti il controllo interno deve verificare anche l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli Organismi gestionali esterni ed il controllo della qualità dei servizi erogati;

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L'Organo di revisione dà atto che la Relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 170 del Dlgs. n. 267/00, predisposta dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 326/98:

- contiene tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente;
- contiene l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni;
- contiene:
 - una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si intendono perseguire;
 - un'adeguata motivazione delle principali scelte operate;
 - una precisa indicazione delle finalità che si intendono conseguire;
 - una dettagliata elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate.

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015

L'Organo di revisione dà atto che il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, di cui all'art. 171 del Dlgs. n. 267/00, predisposto dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 194/96 e la Relazione previsionale e programmatica:

- tengono dei seguenti documenti di programmazione:
 - Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro adeguamento;
 - Piano generale di sviluppo dell'Ente;
- prevedono un puntuale e coerente sviluppo nel triennio dell'andamento delle entrate e delle spese;
- sono stati predisposti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 31, della Legge n. 183/11 in materia di Patto di stabilità interno per il 2013, 2014 ed il 2015;
- che, per quanto riguarda in particolare le spese:
 - prevedono un andamento nel triennio della spesa di personale coerente con quanto previsto dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Dlgs. n. 267/00 e con l'avvenuta rideterminazione della dotazione organica dell'Ente effettuata, in base a quanto disposto dall'art. 34, commi 1 e 2, della Legge n. 289/02 con la Deliberazione della Giunta n. 47 del 02/05/2012;
 - prevedono un andamento della spesa per interessi passivi su mutui coerente con quanto previsto dal programma triennale delle opere pubbliche.
 - prevedono un andamento della spesa coerente con il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06;
- che, per quanto riguarda le entrate:
 - prevedono un andamento delle entrate per permessi a costruire coerente con gli strumenti urbanistici e i relativi piani di attuazione;
 - prevedono un andamento dell'entrate coerente con il piano di alienazione delle aree e dei fabbricati;



CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Servizi per conto terzi non sono state previste impropriamente nell'anno 2013 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente si è dotato di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo di gestione
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

il Revisore

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2013 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Il Revisore

